

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2841

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPPUGLI, PENAZZATO, DRIUSSI, GITTI, BARESI, MERENDA, ELKAN,
FACCHIN, NEGRARI, MARENGHI, CASTELLI, BURATO

Annunziata il 4 aprile 1957

Modifiche alle disposizioni che regolano le speciali concessioni ferroviarie
ai pensionati civili e militari dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le vigenti disposizioni in materia di speciali concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato prevedono le concessioni ai dipendenti civili e militari dello Stato, in quiescenza, di n. 8 scontrini Modello C sufficienti a compiere, entro l'anno di validità degli scontrini stessi, quattro viaggi di andata e ritorno a tariffa ridotta del 50 per cento.

A prima vista, tale concessione può apparire sufficiente, ma in effetti non lo è se si considera che il titolare della concessione deve dividere gli scontrini con i propri familiari, aventi titolo a beneficiarne, ed è frequente il caso di famiglie, comprendenti figli minori e persone di servizio, che non possono compiere nell'anno nemmeno un viaggio di andata e ritorno a tariffa ridotta.

Devesi anche tenere presente che numerosissimi dipendenti statali, particolarmente i militari, sono costretti a lasciare il servizio attivo da 10 a 15 anni prima del limite normale generale di età, che è di 65 anni, di modo che essi, oltre al mancato godimento degli assegni derivante dall'anticipato collocamento a riposo ed al mancato conseguimento dei gradi che avrebbero raggiunto se fossero rimasti in servizio fino al compimento del 65° anno di età, perdono anche le speciali concessioni ferroviarie godute in servizio, che

vengono sostituite con otto scontrini annui Modello C.

È poi opportuno non dimenticare che i militari, anche dopo lasciato il servizio attivo, non sono completamente liberi da vincoli di subordinazione, come avviene per i civili, perchè, sia nella posizione di « ausiliaria » sia in quella di « riserva », continuano ad essere a disposizione del Governo per eventuale richiamo in servizio e in tale posizione permanono anche oltre il compimento del 65° anno di età.

Al fine di una giusta perequazione anche in materia di concessioni ferroviarie si ritiene debbono essere compresi tra i familiari aventi titolo a beneficiarne, la moglie ed i figli del militare che abbia contratto matrimonio *dopo la cessazione* dal servizio per « sfollamento » o per collocamento nella posizione di « ausiliaria ».

La richiesta di cui sopra è motivata dal fatto che i familiari del militare sfollato o collocato in ausiliaria vengono a trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto alla persona di servizio che, a norma delle vigenti disposizioni, ha titolo ad usufruire della speciale concessione ferroviaria del pensionato.

Si deve inoltre osservare che nel caso dei pensionati dell'Amministrazione ferroviaria risulterebbe soltanto l'onere apparente in

quanto, in effetti, la concessione di un maggiore numero di scontrini si tradurrebbe in un incremento alle entrate, anche se ridotto del 50 per cento. D'altra parte, tenuto conto delle ridotte possibilità economiche dei pensionati, questi sono costretti ad astenersi dal viaggiare se non possono fruire di riduzioni.

Rileviamo infine la opportunità che la particolare concessione ferroviaria riservata dalle vigenti disposizioni ai decorati di medaglia d'oro al valor militare venga estesa ai decorati di medaglia d'oro al valor di marina ed al valore aeronautico, nella considerazione che dette decorazioni vengono concesse solo

a coloro che, con la loro opera, hanno dato lustro alla Nazione con atti di risonanza internazionale.

È questa una richiesta umana ed equa alla quale non si può onestamente opporre un rifiuto trincerandosi dietro le difficoltà del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria.

Per le suesposte considerazioni e poichè riteniamo sia giusto accogliere le fondate istanze dei pensionati civili e militari dello Stato, abbiamo predisposto la seguente proposta di legge, che sottoponiamo al vostro esame, raccomandandone vivamente la sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I dipendenti civili di ruolo ed il personale militare in servizio permanente effettivo, che hanno lasciato o lasciano il servizio attivo, con diritto a trattamento di quiescenza, prima del compimento del 65° anno di età, conservano rispettivamente, fino a tale limite di età, il libretto ferroviario Modello *C* e *C-bis* e Modello *M* e *M-bis*.

ART. 2.

Ai dipendenti civili e di ruolo ed ai militari in servizio permanente effettivo che abbiano compiuto il 65° anno di età, con diritto a trattamento di quiescenza, è concesso il libretto ferroviario Modello *C* con un numero annuale di scontrini commisurato alla situazione di famiglia, in ragione di dieci scontrini per il titolare del libretto, più sei scontrini per ognuna delle persone a carico che, a norma delle vigenti disposizioni, hanno titolo di fruire della concessione. Detti scontrini possono essere usufruiti da ogni membro della famiglia.

ART. 3.

Le facilitazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono estese anche al personale militare che ha lasciato il servizio per effetti delle leggi sulla riduzione degli organici delle Forze armate (sfollamento) e che abbiano contratto o che contraggano matrimonio dopo la data di cessazione del servizio.

ART. 4.

Le concessioni ferroviarie previste per i decorati di medaglia d'oro al valor militare sono estese ai decorati di medaglia d'oro al valor di marina ed al valore aeronautico.